

FATTURAZIONE – INFORMAZIONI DI BASE

12 gennaio 2022

Sommario

1. Fatturazione elettronica	2
2. Emissione della fattura cartacea	3
3. Emissione di fatture per operazioni UE	4
4. Fatturazione differita.....	5
5. Documento di Trasporto (DDT)	6
6. Esterometro.....	8
7. Emissione della fattura in modalità reverse charge	9
8. Elementi della fattura.....	14

1. Fatturazione elettronica

Adempimento	La fattura elettronica è un file in formato XML conforme alle specifiche tecniche approvate dalle Entrate.
Chi	<p>La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i soggetti passivi IVA (salvo particolari regimi che restano esclusi) per le cessioni di beni, prestazioni di servizi e relative variazioni, effettuate tra soggetti IVA residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.</p> <p>Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all'Agenzia inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche dell'AdE.</p>
Scade il...	<p>Emissione della fattura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fatturazione immediata, entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione; - fatturazione attiva verso l'estero: entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione; - fatturazione passiva dall'estero (autofattura): la trasmissione dei file è effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione; - fatturazione differita: giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. <p>La fattura elettronica si considera emessa nella data della notifica di ricezione dello Sdl.</p>
Procedura	<p>Il soggetto passivo deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) emettere e ricevere la fattura elettronica, utilizzando il formato XML e il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate, secondo le regole tecniche stabilite dalla stessa; 2) trasmettere la fattura mediante: <ul style="list-style-type: none"> - PEC (posta elettronica certificata); - servizio SdlCoop (un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite Modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS); - servizio SdlFtp (un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP); - la specifica funzionalità del servizio web Fatture e corrispettivi; 3) conservare la fattura elettronica: la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi (quadro RS). Le fatture elettroniche possono essere conservate anche in uno Stato diverso da quello dell'emittente, con il quale siano in vigore accordi di reciproca assistenza; 4) eventualmente aderire al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche sul sito web dell'Agenzia delle Entrate; in assenza di adesione, l'Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile l'e-fattura solo fino all'avvenuto recapito al destinatario; 5) valutare se delegare un soggetto terzo all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, attraverso apposito modulo disponibile sul portale dell'Agenzia; 6) per le operazioni non imponibili, esenti o non soggette nonché quelle rientranti in determinati regimi speciali: <ul style="list-style-type: none"> - in luogo dell'imposta devono essere indicate apposite annotazioni; - se l'importo è superiore a 77,47 euro è dovuta un'imposta di bollo di 2 euro. 7) in caso di assoggettamento dell'importo fatturato all'imposta di bollo, effettuare (trimestralmente o semestralmente) il versamento dell'imposta di bollo tramite F24.

2. Emissione della fattura cartacea

Adempimento	L'emissione della fattura comprova l'avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi, ed il diritto a riscuotere il prezzo. È obbligatoria per ciascuna operazione imponibile ma anche per le operazioni non imponibili, esenti o non soggette nonché quelle rientranti in determinati regimi speciali. I soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica possono continuare ad emettere la fattura in formato cartaceo.
Chi	<ul style="list-style-type: none"> - Soggetti che operano in regime di vantaggio; - soggetti in regime forfettario; - soggetti che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria (operatori sanitari), ma soltanto per le fatture effettivamente inviate al sistema; - soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche; - - soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla Legge n. 398/1991 (società sportive dilettantistiche e assimilate), che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
Scade il...	<ul style="list-style-type: none"> - Fattura immediata: entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. - Fattura differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni di beni la cui consegna/spedizione risulti da documento di trasporto/altro documento. - Commissionari: entro il mese successivo a quello di consegna/spedizione dei beni per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente. - Prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE non soggette ad IVA/ Prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti passivi extra-UE: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Procedura e sanzioni	<p>1) Il cedente, essendo esonerato dall'emissione della fattura elettronica, continua ad emettere fattura in duplice esemplare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con consegna a mano, - tramite il servizio postale, - tramite posta elettronica o con procedure informatizzate sempreché i dati siano materializzati in documenti cartacei, - a mezzo fax collegato ad un supporto informatico (e non semplicemente alla linea telefonica) che memorizzi il documento all'interno dell'archivio, garantendone l'integrità. <p>2) Cedente e cessionario procedono alla stampa e alla conservazione delle fatture su supporto cartaceo.</p> <p>3) Per le operazioni non imponibili, esenti o non soggette nonché quelle rientranti in determinati regimi speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in luogo dell'imposta devono essere indicate apposite annotazioni; - se l'importo è superiore a 77,47 euro è dovuta un'imposta di bollo di 2 euro.

3. Emissione di fatture per operazioni UE

Adempimento	Le cessioni intracomunitarie - ovvero le cessioni di beni a titolo oneroso tra soggetti passivi d'imposta nei rispettivi Stati che vengono fisicamente trasportati da uno Stato membro in un altro Stato membro della UE - sono operazioni non imponibili. L'emissione della relativa fattura deve soddisfare precisi requisiti.
Chi	Soggetti interessati: soggetti passivi IVA nei rispettivi Stati membri della UE iscritti nell'elenco VIES.
Scade il...	Emissione della fattura: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Procedura	<p>La fattura deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile con eventuale specificazione della norma comunitaria o nazionale; 2) numero di identificazione attribuito, agli effetti IVA, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza (escluse vendite in base a cataloghi e simili); 3) riferimento al cessionario del primo cessionario, per le consegne effettuate in uno Stato diverso; 4) per beni spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta, numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e designazione dello stesso quale debitore dell'imposta; 5) per beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto nel territorio di altro Stato membro, indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; 6) per mezzi di trasporto nuovi, dati di identificazione degli stessi. <p>Dal 1° luglio 2022 le fatture emesse verso soggetti stabiliti nella UE dovranno essere trasmesse attraverso SDI, esattamente come per le operazioni interne.</p>

4. Fatturazione differita

Adempimento	È possibile posticipare l'emissione della fattura successivamente alla prestazione del servizio o consegna/spedizione del bene.
Chi	a) Soggetti IVA che effettuano cessioni di beni con consegna/spedizione risultante da documento di trasporto o altro documento idoneo; b) soggetti che, nel mese solare precedente, hanno prestato servizi nei confronti di un medesimo soggetto individuabili da apposita documentazione; c) soggetti che si avvalgono del regime "IVA per cassa".
Scade il...	15 del mese successivo a quello di consegna/spedizione del bene o prestazione di servizio.
Procedura	1) Controllare i documenti/operazioni. 2) Verificare se trattasi di cessione di beni o di prestazione di servizi. 3) Individuare il giorno di consegna/spedizione del bene o di prestazione del servizio. 4) Controllare l'emissione del documento di trasporto/altri documenti idonei per cessione beni; controllare la documentazione per le prestazioni di servizi nei confronti del medesimo soggetto. 5) Emettere e registrare la fattura differita.
Sanzioni	Violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni o individuazione di prodotti determinati Indicazione di imposta inferiore a quella dovuta nella documentazione o nei registri: sanzione amministrativa tra il 90% e il 180% (con un minimo di euro 500) dell'imposta relativa all'imponibile non documentato o non registrato. Operazioni non soggette ad IVA, non imponibili o esenti: sanzione amministrativa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. È ammesso il ricorso al ravvedimento operoso.

5. Documento di Trasporto (DDT)

Chi	<p>Il Documento Di Trasporto (DDT) deve essere emesso in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fatturazione differita; - movimentazione di beni a titolo non traslativo della proprietà (lavorazione, deposito, comodato) al fine di superare la presunzione di cessione dei beni stessi. <p>Soggetti interessati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i soggetti passivi IVA che si avvalgono della fatturazione differita; - chi movimenta merci a titolo non definitivo. <p>Documenti alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bolla di consegna, utilizzabile esclusivamente per i trasporti di tabacchi, fiammiferi, prodotti soggetti ad accise, ad imposte di consumo o al regime di vigilanza fiscale; - documento elettronico e-AD per i beni soggetti o assoggettati ad accisa. <p>Documenti equiparati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nota di consegna, lettera di vettura, polizza di carico, copia del registro di consegna, documenti postali.
Scade il...	Entro lo stesso giorno di inizio del trasporto per la spedizione o consegna.
Procedure	<p>Il DDT deve essere emesso, in forma libera, in almeno due copie e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero progressivo del documento; - data di consegna o spedizione (la data di formazione del documento potrebbe essere diversa da quella di consegna o spedizione); - generalità dei soggetti tra cui è posta in essere l'operazione; - generalità dell'eventuale incaricato del trasporto (si tratta dell'impresa incaricata del trasporto e non della persona fisica che lo esegue materialmente); - descrizione della natura, qualità e quantità dei beni; - eventuale clausola non traslativa. <p>Il DDT non deve accompagnare necessariamente i beni viaggianti: è infatti facoltativo inviare il DDT separatamente, purché entro lo stesso giorno, a mezzo posta, corriere, fax, e-mail o altri sistemi di trasmissione.</p> <p>Dal 1° maggio 2018 è istituito l'obbligo di utilizzo del documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana, in sostituzione delle procedure semplificate aeree e marittime.</p>
Sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> - Fatturazione differita in mancanza di DDT: sanzione dal 90% al 180% dell'imposta o dal 5% al 10% dei corrispettivi in caso di operazioni non imponibili, esenti o non soggette con un minimo di 500 euro (art. 6, DLgs. 471/97). - Mancata emissione del DDT: sanzione, in ogni caso, pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro. - Irregolare od omessa tenuta o conservazione dei documenti: da 1.000 euro a 8.000 euro, ridotta alla metà in caso di violazioni di scarsa rilevanza che non

	<p>ostacolino l'accertamento e aumentata al doppio se vengono accertate evasioni complessivamente superiori a 50.000 euro (art. 9, DLgs. 471/97).</p> <p>Le sanzioni previste dagli articoli 1, 5 e 6 del DLgs. 471/97 sono ridotte alla metà per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro che utilizzano strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (art. 2, co. 36-vicies ter, DL 138/2011).</p>
Documenti	<p>Documento di trasporto dei beni viaggianti</p> <p>Documento di trasporto dei beni viaggianti a mezzo di più vettori</p> <p>Documento di trasporto dei beni viaggianti a titolo di tentata vendita</p> <p>Documento di trasporto dei beni viaggianti in conto campionario</p> <p>Documento integrato di trasporto dei beni viaggianti</p>

6. Esterometro

Adempimento	<p>Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel mese di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato nonché i dati delle relative variazioni.</p> <p>Attenzione: il presente adempimento è stato abrogato a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022. I dati delle operazioni transfrontaliere a partire dalla predetta data sono inviati all'Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio (SDI).</p>
Chi	<p>Obbligati alla trasmissione sono i soggetti passivi ai fini IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.</p> <p>Sono esclusi i contribuenti che rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel regime forfettario; - nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.
Scade il...	<p>Invio trimestrale: entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.</p> <p>Dal 1° luglio 2022</p> <p>Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive, poste in essere nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia: entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).</p> <p>Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni passive, poste in essere da soggetti non stabiliti in Italia: entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p>
Procedura	<ol style="list-style-type: none"> 1) individuare analiticamente i dati da trasmettere relativi alle fatture emesse e ricevute del trimestre interessato; 2) escludere dall'adempimento le fatture relative ai casi di non assoggettamento all'obbligo (le fatture elettroniche e quelle relative ai regimi ed ai soggetti non tenuti all'adempimento); 3) procedere alla creazione del file relativo alle fatture emesse e/o a quello delle fatture ricevute, avendo cura di autenticare i files stessi (o di apporre il sigillo nel caso si acceda dalla sezione Fatture e Corrispettivi del portale dell'Agenzia Entrate); 4) inviare telematicamente i dati di cui al punto 1; 5) scaricare e conservare le ricevute dell'invio.
Sanzioni	<p>Omessa o errata trasmissione dei dati: sanzione di 2 euro, con un massimo di 1.000 euro, per ciascun trimestre oggetto di comunicazione. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi al termine ordinario ovvero se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non trova applicazione il cumulo giuridico.</p>

7. Emissione della fattura in modalità reverse charge

Adempimento	Il <i>reverse charge</i> consente l'inversione contabile dal venditore all'acquirente per quanto riguarda gli obblighi IVA. La fattura è emessa dal cedente/prestatore ma senza applicazione dell'IVA, poiché questa deve essere integrata dal cessionario/committente. Il meccanismo è applicabile alle specifiche operazioni di cui agli artt. 17 e 74, D.P.R. n. 633/1972.
Chi	Per applicare il <i>reverse charge</i> è necessario che entrambi le parti siano soggetti passivi IVA e che il destinatario del bene o del servizio risieda nel territorio dello Stato.
Scade il...	La fattura integrata deve essere registrata nel registro delle fatture e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Procedura	1) Il cedente/prestatore emette la fattura: <ul style="list-style-type: none"> - senza addebito dell'imposta; - con l'annotazione "inversione contabile"; - con l'indicazione del riferimento normativo che disciplina la procedura (art. 17, c. 5 e 6, D.P.R. n. 633/1972). 2) Il cessionario/committente: <ul style="list-style-type: none"> - integra la fattura con indicazione dell'aliquota e della relativa imposta; - annota la fattura integrata sia nel registro delle fatture, o dei corrispettivi, sia nel registro degli acquisti ai fini della detrazione.

L'inversione contabile o *reverse charge* (art. 17, c. 5) e 6); art. 21, c. 6-bis ed art. 74, c. 8) e 9), D.P.R. n. 633/1972) implica che il cessionario/committente, soggetto passivo residente nel territorio dello Stato, divenga obbligato al versamento dell'imposta al posto del cedente/prestatore nel caso di:

- specifiche operazioni tra residenti (***reverse charge interno***) quali, ad esempio, acquisti di rottami, di oro da investimento, di prestazioni di subappalto nel campo edile, di bancali di legno, di fabbricati strumentali, di installazione di impianti e completamento di edifici, di servizi di pulizia; Per quanto concerne le cessioni di telefoni cellulari, lap-top e tablet PC, cessioni di dispositivi a circuito integrato effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale, nonché i trasferimenti di quote di emissioni di gas ad effetto serra, ecc. Queste operazioni in *reverse charge* interno sono prorogate sino al 31 dicembre 2026, rispetto al precedente termine del 30 giugno 2022 (art. 17, c. 8, DPR n. 633/1972);
- cessioni e prestazioni rilevanti in Italia ove il cedente/prestatore sia un soggetto non residente; è obbligo del cessionario/committente stabilito in Italia emettere fattura in *reverse charge* anche se il cedente/prestatore si sia identificato in Italia ovvero abbia nominato un rappresentante fiscale (risposta a interpello n. 11/E/2020);
- cessioni e prestazioni rilevanti in Italia ove il cedente/prestatore è un soggetto stabilito in Italia mentre il cessionario/committente è un soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia. Il cessionario/committente deve identificarsi in Italia ovvero nominare un proprio rappresentante fiscale che assolverà l'obbligo di *reverse charge* (circ. n. 21/E/2016);
- cessionario/committente e cedente/prestatore, entrambi non stabiliti in Italia per le operazioni qui rilevanti: il *reverse charge* non è applicabile. Il fornitore deve assolvere agli obblighi di fatturazione IVA mediante identificazione diretta ovvero tramite rappresentante fiscale.

Il fornitore se stabilito in Italia (*reverse charge* interno Tipo documento TD16) provvede all'emissione della fattura elettronica (con Codice natura: da N6.1 a N6.9 regime di inversione contabile a seconda della tipologia dell'operazione) che non contiene l'addebito dell'imposta. La fattura va annotata nel registro delle vendite.

Il cessionario/committente è tenuto ad integrare la fattura (analogica o elettronica extra Sdl) ricevuta con l'applicazione dell'imposta e, successivamente, provvede alla liquidazione dell'imposta previa annotazione della fattura integrata sui registri delle vendite (entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese). Non necessita di alcun invio a Sdl.

In considerazione del fatto che le fatture elettroniche non sono modificabili, in caso di fattura elettronica ricevuta in regime di *reverse charge* interno, il cessionario/committente, senza necessità di procedere alla materializzazione del documento ricevuto effettua l'integrazione predisponendo un altro documento elettronico, da allegare al file della fattura, contenente i dati richiesti per soddisfare l'integrazione nonché gli estremi della fattura in questione. Detto documento può, se si vuole, essere inviato a Sdl (circ. 2 luglio 2018, n. 13/E). In tal caso i dati del cessionario/committente sono da inserire tanto nella sezione "dati del cedente/prestatore" quanto in quella "dati del cessionario committente".

In sostanza in queste situazioni il cessionario/committente assume la figura di debitore d'imposta.

Reverse charge tra residenti (reverse charge interno o domestico)

Il meccanismo dell'inversione contabile trova applicazione tra soggetti passivi d'imposta stabiliti in Italia alle operazioni riportate nella tabella che segue.

Operazione	Note esplicative
Settore edile, pulizia, demolizione, impianti e fabbricati	Sono soggette a reverse charge: <ul style="list-style-type: none"> - le prestazioni di servizi rese, nel settore edile, dai subappaltatori, senza addebito d'imposta (art. 17 co. 6 lett. a) DPR 633/72); - le prestazioni di servizi rese di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento relative ad edifici (art. 17 co. 6 lett. a-ter) DPR 633/72); - le cessioni di fabbricati (o di porzioni di fabbricato) abitativi o strumentali, individuate dall'art. 10 co. 1 nn. 8-bis e 8-ter DPR 633/72, imponibili IVA su opzione del cedente (art. 17 co. 6, lett. a-bis) DPR 633/72);
Cessione di oro e argento industriale	Trattasi di oro grezzo e prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, destinati a successive lavorazioni. L'oro usato ceduto per essere trasformato o fuso è considerato oro industriale. L'oro marcato "a norme CE" è considerato oro finito non soggetto a <i>reverse charge</i> (1). Argento in lingotti o grani solo se di purezza pari o superiore a 900 millesimi. (1) I dentisti ed odontotecnici effettuando solo operazioni esenti non possono detrarre l'IVA, la quale pertanto deve essere versata nella prima liquidazione utile
Cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato	Dispositivi a circuito integrato quali microprocessori, CPU, componenti di PC, server ecc., ceduti ad altri soggetti d'imposta prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale per uso proprio o

	professionale (quindi anche se dotati di Partita IVA). Sono esclusi i componenti ed accessori dei telefoni cellulari/smartphone.
Cessione di console da gioco, tablet PC, laptop e loro componenti e accessori	Sono tablet PC i tablet dotati di sistemi operativi che consentano di funzionare come se fossero dei PC. Sono laptop i PC portatili. Tutte le cessioni devono essere effettuate prima della loro prima installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Consumatore finale può essere anche un soggetto dotato di Partita IVA se li ha acquistati per uso proprio e non per commercializzazione.
Trasferimenti di quote di gas ad effetto serra	Cessione di gas ed energia elettrica a soggetti rivenditori Rientrano in questa fattispecie anche: - trasferimenti di quote di gas ad effetto serra che possono essere utilizzati dai gestori per adeguarsi alle direttive UE; - trasferimenti di certificati (verdi, bianchi, garanzie, ecc.) relativi a gas e a energia elettrica; - cessioni di gas ed energia elettrica a rivenditori residenti in Italia.
Pallet usati	Trattasi di bancali di legno recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. I cicli di utilizzo successivi al primo si riferiscono a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo. Se la cessione avviene nell'ambito di una cessione di merci l'inversione non trova applicazione in quanto considerata accessoria alla vendita delle merci.
Rottami	Cessioni sia da produttori, sia dai raccoglitori e rivenditori autorizzati di rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e non, carta da macero, stracci, cascami di ossa, pelli, vetri, plastica, gomma, comprese le lavorazioni atte all'ottenimento di un prodotto qualificabile come rottame. Operazioni accessorie quali il loro trasporto rientrano nell'inversione contabile.
Rapporti tra società consorziate e consorzi, appalti e subappalti	Sarebbero state soggette a <i>reverse charge</i> : - le prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate (art. 17, co. 6, letta-quater) DPR 633/72); - le prestazioni di servizi diverse dalle precedenti effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede e con l'utilizzo dei beni strumentali del committente, esclusi gli enti

	<p>pubblici (art. 17 co. 6 lett. a-quinquies) DPR 633/72.</p> <p>Tuttavia, entrambe le disposizioni, hanno ricevuto il parere negativo della Commissione Europea (comunicazioni COM (2018) 484 del 21.6.2018 e COM (2020) 243 del 22.6.2020).</p>
--	---

Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato (*reverse charge* ex art. 17, D.P.R. n. 633/1972), l'Agenzia ha chiarito che la fattura elettronica ricevuta dovrà essere integrata come di consueto e registrata sui registri ex artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972. L'integrazione della fattura consiste nella predisposizione di un altro documento, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa ed inviata a SDI.

Reverse charge nelle operazioni con l'estero (*reverse charge* esterno)

Gli obblighi relativi alle:

- cessioni di beni e
- prestazioni di servizio generiche,

territorialmente rilevanti in Italia poste in essere da soggetti passivi residenti all'estero nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, devono essere adempiuti da questi ultimi indipendentemente da dove dette cessioni o prestazioni siano state effettivamente effettuate (art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972).

Il regime dell'inversione contabile permane in capo al cessionario/committente anche nel caso in cui il soggetto passivo estero abbia provveduto a nominare un proprio rappresentante fiscale ovvero si sia identificato direttamente.

L'introduzione della fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 trova rilevanza anche nell'ambito di operazioni di acquisto o di prestazioni di servizio effettuate da soggetti comunitari od extracomunitari. Il soggetto passivo stabilito in Italia, in questi casi, procederà ad integrare la fattura UE (ovvero ad autofatturarsi nel caso di fatture extra-UE). Conseguentemente egli deve inviare allo SDI un documento in formato XML quale integrazione della fattura UE oppure dell'autofattura nel caso di fatture extra-UE.

Si noti che nel caso di operazioni extracomunitarie il documento può essere evitato in presenza di bolle doganali, in quanto queste sono documenti già "noti" all'Amministrazione.

Modalità applicative

Il cedente:

- emette fattura elettronica senza addebito dell'imposta indicando il Tipo documento ed il Codice natura appropriato;
- annota la fattura nel registro delle vendite sia pur senza l'indicazione dell'aliquota (ciò non pregiudica la detraibilità dell'imposta assolta a monte, entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione).

Il cessionario:

- integra la fattura al suo ricevimento compilando apposita fattura in formato XML e indicando come Codice Natura: N6.1 a N6.9 a seconda della tipologia dell'operazione e Tipo documento TD 16 per inversione contabile interna e TD17, TD18, TD19 nel caso di inversione contabile esterna e la invia a SDI, indicando l'aliquota e l'imposta relativa;

- annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese. La fattura integrata deve essere annotata anche nel registro degli acquisti per poter detrarre l'imposta (salvo impedimenti soggettivi od oggettivi).

8. Elementi della fattura

La fattura deve contenere le indicazioni riportate nella tabella che segue (art. 21, c. 2, D.P.R. n. 633/1972), nonché degli altri dati (alcuni facoltativi) imposti dal Prov. 28 febbraio 2020, n. 99922 al fine di meglio gestire la fatturazione elettronica:

Dati obbligatori	
Dati dell'emittente	<ul style="list-style-type: none"> - Denominazione o ragione sociale o ditta o nome e cognome, residenza o domicilio o sede legale dell'emittente - Codice fiscale, Partita IVA ed ISO dell'emittente, del rappresentante fiscale o dell'ubicazione della Stabile Organizzazione per i soggetti non residenti - Nel caso di fatture emesse da un soggetto diverso dal cedente deve essere valorizzato l'elemento "soggetto emittente" - Numero progressivo che l'emittente attribuisce al file che inoltra a SDI - Codice identificativo del tipo di trasmissione. Per default: FPR12 (formato trasmissione fattura verso privati) - Eventuale tipo di albo professionale di appartenenza - Regime fiscale dell'emittente - Eventuali elementi identificativi dell'emittente se questi è una Stabile Organizzazione di un soggetto estero - Codice destinatario (formato di 7 digit) oppure indirizzo PEC - Data di emissione che nel caso della fattura elettronica è la data riportata nel campo "data" della sezione "Dati generali" del file della e-fattura. Per le fatture veicolate attraverso SDI, poiché quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente il momento di trasmissione, è possibile assumere che tale data sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione (circ. n. 14/E/2019). Nel caso di fatture analogiche od elettroniche spedite mediante canali diversi da SDI, il documento deve riportare entrambe le date: effettuazione dell'operazione (nel corpo della fattura); emissione del documento (nel campo: data fattura) - Codice EORI solo nel caso di operatori economici nei rapporti con le autorità doganali della UE - Numerazione progressiva
Dati del cessionario/committente	<ul style="list-style-type: none"> - Denominazione o ragione sociale o ditta o nome e cognome, residenza o domicilio o sede legale del cessionario/committente ovvero della Stabile Organizzazione se il committente/cessionario è un soggetto non residente ovvero del Rappresentante fiscale - Numero di partita IVA o codice di identificazione fiscale attribuito dallo Stato membro UE al committente/cessionario comunitario o codice fiscale se consumatore finale - Codice EORI solo nel caso di operatori economici nei rapporti con le autorità doganali della UE
Dati corpo fattura	<ul style="list-style-type: none"> - Titolo di non assoggettamento all'imposta - Natura, quantità e qualità dei beni ceduti ovvero dei servizi prestati - Corrispettivo ed elementi necessari per la determinazione della base imponibile compresi quelli ceduti a titolo di sconto, premio od abbuono. In luogo del corrispettivo esporre il valore normale nei casi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 - Aliquota dell'IVA - Imposta, con arrotondamento al centesimo di euro - Totale, dato da imponibile più imposta - Codice identificativo della "natura" dell'operazione

<ul style="list-style-type: none"> - Norma di riferimento in caso di operazioni non imponibili, esenti o escluse con obbligo di fatturazione - Norma di riferimento nel caso di reverse charge - Estremi della eventuale dichiarazione di intento per cessioni ad esportatori abituali - Numero e data del Documento di Trasporto (DDT) nel caso di fatturazione differita - Indicazione se l'operazione è soggetta al regime del margine - Indicazione del tipo di esigibilità (immediata o differita) - Indicare nel caso di fatture per operazioni accessorie, separatamente da quella riguardante l'operazione principale, gli estremi di quest'ultima - Se la fattura è soggetta a ritenuta alla fonte occorre indicare: la tipologia della ritenuta, l'importo della ritenuta, l'aliquota, la causale del pagamento - Eventuale bollo virtuale (codice: SI) - Eventuale cassa previdenziale (tipo di cassa, aliquota, importo del contributo) - Data di prima immatricolazione od iscrizione nei Pubblici Registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate, delle ore volate, in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi - Indicazione dell'eventuale terzo se questi ha provveduto su incarico del cedente/prestatore, all'emissione della fattura in luogo di questi - Inserire i codici CGI, CUP, CUU nel caso di fattura elettronica
Altri dati (art. 2250 c.c.)
<ul style="list-style-type: none"> - Capitale sociale con l'indicazione se esso sia stato interamente versato o meno - Numero di iscrizione al REA - Eventuale stato di messa in liquidazione - Nome dell'unico socio ovvero denominazione della società uninominale, nel caso di società di capitali a socio unico - Se l'impresa è soggetta ad attività di coordinamento e controllo da parte di altra società con la denominazione di questa

La numerazione delle fatture deve essere effettuata in modo che la fattura possa essere individuata in modo inequivoco in ogni momento. L'emittente può (ris. n. 1/E/2013):

- iniziare da 1 e proseguire ininterrottamente sino alla cessazione dell'attività;
- proseguire dal primo numero successivo all'ultimo numero utilizzato nell'anno precedente;
- utilizzare un sistema di numerazione progressiva per anno solare ove appaia oltre all'anno anche il numero della fattura;
- adottare serie differenti in funzione delle necessità dell'impresa (per reparto, business unit, unità territoriali, tipologia di prodotto, ecc.).

La denominazione del cliente non sempre coincide con chi abbia usufruito di un servizio. È il caso, ad esempio, delle prestazioni alberghiere o di somministrazione pasti a favore di dipendenti o terzi quando le spese sono sostenute direttamente dal datore di lavoro o committente. La fattura deve riportare il nome del cliente effettivo nel campo "identificativi fiscali" (ris. n. 87/E/2017). Di conseguenza il nome del fruitore andrà indicato nella descrizione della fattura.

Analogamente, nel caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi interamente a favore di privati consumatori che provvedono congiuntamente al pagamento della parcella, occorre riportare il nome di uno solo degli acquirenti nel campo "identificativi fiscali", gli altri nella descrizione della fattura.

Infine, si precisa che l'Amministrazione non ha ritenuto plausibile l'emissione di una sola fattura cointestata nel caso B2B (ris. n. 87/E/2017). Ciò obbliga all'emissione di tante fatture pro quota, quanti sono i debitori. Di contro è possibile l'emissione di fatture cointestate nel caso B2C. Conseguentemente,

in occasione dell'invio della fattura elettronica a SDI nel macroblocco "Cessionario-Committente" si indicano i dati di uno solo dei cointestatari (ris. n. 87/E/2017), mentre nel campo "Dati Generali" si inseriscono i Codici fiscali e i dati di tutti i cointestatari.

Per la descrizione della qualità dei beni, non sono accettabili descrizioni generiche oppure tali da ricomprendere una vasta categoria di beni simili. Neppure può essere ammessa l'indicazione del mero codice del prodotto neppure se la fattura sia accompagnata dal listino descrittivo, salvo che la legenda chiarificatrice non faccia parte essa stessa della fattura.

Qualora la cessione riguardi una pluralità di beni soggetti ad aliquote diverse, deve essere effettuata una distinta indicazione della base imponibile con riferimento a ciascuna di esse.

Con riferimento alla lingua è possibile indicare le descrizioni dei beni o dei servizi in una lingua differente dall'italiano. L'emittente deve essere in grado di fornire al verificatore una traduzione eventualmente anche giurata.

È possibile esporre gli importi in una valuta differente da quella di conto, purché l'imposta (se ed in quanto applicabile) sia espressa anche in euro.

In caso di fatturazione interna, in valuta diversa dall'euro, relativa ad operazione soggetta all'imposta, l'attuale tracciato ministeriale Xml non prevede l'indicazione dell'imposta anche in valuta. È consigliabile convertire l'importo in euro e indicarlo come tale nel file Xml che sarà trasmesso tramite il Sistema di Interscambio, e riportare il valore della prestazione in valuta estera in un campo diverso del tracciato come informazione aggiuntiva.

Il testo della presente scheda è tratto dal volume AA.VV., Fisco, IPSOA, versione on-line sempre aggiornato, ultimo aggiornamento novembre 2022 e dal volume P. Centore, IVA, IPSOA, versione on-line sempre aggiornato, ultimo aggiornamento marzo 2022.

La presente scheda è riservata ai clienti del dott. Emanuele Tozzi (i clienti dello Studio). Essa non contiene una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituisce un parere professionale. Lo Studio non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie schede informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.